



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bari

**DICHIARAZIONE DI APPELLO  
DEL PUBBLICO MINISTERO**  
- art. 310 c.p.p. -

All'Ecc.mo Tribunale del Riesame  
**BARI**

Il Pubblico Ministero dott. Giuseppe Dentamaro, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari,

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

**VD**, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in ommissis

**G) Artt. 61 n. 2, 110, 610, 56 - 628, 629, 1° e 2° co., C.P. perché, al fine di far conseguire a OMISSIS il profitto derivante dalla cessione di stupefacenti, agendo in concorso e riuniti tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, usavano violenza e minaccia nei confronti di OMISSIS per costringerlo a pagare la somma complessiva di € 2.300,00 a OMISSIS che OMISSIS doveva ai predetti per l'acquisto in precedenza di numerose dosi di cocaina e in particolare:**

**g.1. in data 21 luglio 2012, OMISSIS colpivano a mani nude il OMISSIS e si impossessavano delle sue chiavi di casa strappandogliele dalle mani;**

**g.2. VD e OMISSIS successivamente e con il mezzo del telefono, in diverse occasioni, minacciavano al OMISSIS mali fisici;**

**g.3. In data 25 luglio 2013 VD e OMISSIS costringevano OMISSIS a seguirli per diversi metri e lo colpivano ripetutamente con calci e pugni e cercavano di impossessarsi, senza riuscirci, del doppione delle chiavi di casa della vittima.**



**Fatto non consumato per cause indipendenti dalla loro volontà ed in particolare per il rifiuto della vittima.**

**In Bari, nelle date sopraindicate.**

**VD e OMISSIS**

**H) Artt. 61 n. 2, 582, 585 C.P. perché, in concorso tra loro, al fine di eseguire il reato di cui al capo G.g.3 e con la medesima condotta, cagionavano in danno di OMISSIS lesioni gravi rappresentate dall'indebolimento permanente del senso dell'udito.**

**In Bari, il 25 luglio 2013**

Con il presente atto dichiara di proporre

### **APPELLO**

avverso l'ordinanza emessa il 19 dicembre '13 (e comunicata al PM il 20 dicembre 2013) dal GIP presso il Tribunale di Bari con la quale, in accoglimento dell'istanza presentata nell'interesse del VD veniva sostituita la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari

### **MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE**

#### **1. Premessa**

Con l'ordinanza indicata in premessa il GIP presso il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'istanza presentata nell'interesse del V, sostituiva la misura in atto con quella degli arresti domiciliari. Il provvedimento veniva giustificato *in considerazione delle condizioni di salute del V, dell'unicità dell'episodio delittuoso e dell'effetto deterrente comunque riconnesso alla misura custodiale fin qui sofferta*

#### **2. L'inammissibilità dell'istanza di revoca/sostituzione**



Prima di entrare nel merito del provvedimento impugnato, si rileva la già dedotta inammissibilità della istanza presentata ai sensi dell'art. 299 c.p.p., poichè non preceduta dalla notifica alla persona offesa. Infatti, secondo la nuova formulazione dei commi 2 bis e 3 dell'art. 299 c.p.p., nel caso di reati commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare va notificata, a pena di inammissibilità, alla persona offesa. Il GIP, invece, ha respinto l'eccezione formulata da questo PM in sede di parere, affermando che l'onere previsto dalla citata norma si applichi solo ai casi di *reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza in genere*. Invero, tale opzione ermeneutica appare poco chiara e contraddittoria, poiché non è dato comprendere quali siano i reati di *violenza in genere* e perché in essi non potrebbero rientrarvi quelli (estorsione mediante violenza e lesioni aggravate) contestati al V. A parere dello scrivente la soluzione interpretativa più coerente e in linea con la nozione maggiormente accettata di reato con violenza alla persona, è quella secondo la quale la speciale procedura di cui all'art. 299, comma 2 bis, c.p.p. trova applicazione in tutti i casi in cui vengono in rilievo, come nel caso di specie, reati in cui la violenza alla persona (intesa come *vis corporis corpori data* o *vis physica*) assurga a elemento costitutivo o a circostanza aggravante.

### **3. L'unicità dell'episodio contestato**

Tale argomento è affetto da palese erroneità. Infatti, i gravi indizi raccolti a carico del V descrivono una vicenda nella quale la persona offesa, OMISSIS, ha subito (anche ad opera del V) nel tempo minacce e violenze che culminavano nell'episodio del 23 luglio 2012. Risulta, pertanto, evidente che di condotta unica non si può parlare. Ad ogni modo, la natura e la qualità dei fatti contestati al V erano state già oggetto di valutazione in sede di adozione della misura e non potevano essere nuovamente apprezzate per verificare l'adeguatezza della misura cautelare.

### **4. Le condizioni di salute**

Il GIP ha indicato anche in non meglio precisate condizioni di salute la necessità di sostituire la misura inframuraria con quella agli arresti domiciliari. Le



condizioni di salute erano state invocate dal V nell'istanza *de libertate*, ma senza allegare documenti che dimostrassero *ex se* l'incompatibilità con il regime carcerario. Del resto tale incompletezza probatoria non poteva non trasferirsi nell'ordinanza che si sottopone a gravame, dove non si fa cenno alcuno agli elementi che proverebbero l'incompatibilità carceraria. In realtà, il GIP si trovava in una situazione in cui per affermare l'incompatibilità avrebbe dovuto avvalersi di un apporto tecnico e specialistico di indagini e di valutazione e cioè la perizia prevista dall'art. 299, 4°co., c.p.p.

#### **5. Il tempo trascorso in regime di custodia**

Il tempo trascorso in regime di custodia appare del tutto neutro e privo di significato e non può collegarsi alcun effetto deterrente. A tal proposito, giova evidenziare che, a mente della giurisprudenza di legittimità pressoché univoca, in tema di misure cautelari personali l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura, esaurendosi la sua valenza nell'ambito della sola disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa. Devono essere pertanto valutati ulteriori elementi che, assieme al decorso del tempo, siano idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari rispetto alla situazione apprezzata all'inizio del trattamento medesimo (cfr. *ex multis*, Cass. Pen., Sez. 5<sup>a</sup>, n. 16425 del 02/02/2010 - 27/04/2010, Iurato). Nella gravata ordinanza invece nessun elemento ulteriore e idoneo, utile a provare l'attenuazione delle esigenze cautelari, è stato preso in considerazione. Infatti, accanto al tempo sofferto in regime di custodia sono stati valutati elementi (unicità dell'episodio delittuoso e condizioni di salute) la cui inidoneità è stata ampiamente illustrata in precedenza. A ciò deve aggiungersi che la misura cautelare della custodia in carcere è stata applicata in data 18 settembre 2013 e non si comprende quindi come un periodo di poco più di due mesi, di gran lunga inferiore a quello previsto dalla legge, possa aver prodotto in un così ristretto arco temporale effetti deterrenti nei confronti del prevenuto, specie in considerazione della gravità dei reati posti in essere e della personalità dello stesso come delineata nel corso della vicenda cautelare.

Tutto ciò premesso, visto l'art. 310 c.p.p.



**CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'ordinanza emessa il 19 dicembre 2013 (e comunicata al PM il 20 dicembre 2013) dal GIP presso il Tribunale di Bari con la quale veniva, nell'interesse di VD, sostituita la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari e ripristinare quella della custodia in carcere.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza tra cui il deposito del presente atto presso la Cancelleria del Tribunale del Riesame di Bari unitamente a copia del provvedimento impugnato.

Bari, 30 dicembre '13

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
*dott. Giuseppe Dentamaro - Sost.*